CAMERA DEI DEPUTATI N. 2314

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DUJANY

Presentata il 27 novembre 1984

Trasferimento delle funzioni amministrative relative all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso dallo Stato alle regioni Valle d'Aosta e Piemonte

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La scadenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per disciplinare la gestione dei parchi nazionali esistenti, nel quadro di un generale trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di tutela e protezione della natura, appare ormai vicina.

La nostra proposta di legge vuole appunto eliminare le incertezzze che deriverebbero dal mancato trasferimento e l'impossibilità per una regione quale la Valle d'Aosta di disporre in maniera effettiva di una parte del proprio territorio che appare tra le più qualificanti per l'economia della Valle d'Aosta.

Non occorre ricordare il parziale trasferimento delle competenze e il modo spesso ambiguo e poco chiaro in cui esso si è concretizzato per sottolineare come lo Stato abbia non di rado guardato ai problemi della Valle con mentalità centralistica. Quella della nuova regolamentazione del Parco del Gran Paradiso costituisce un'occasione qualificante per invertire la tendenza, per dare il segno di una mentalità mutata nei rapporti tra Stato e regione.

La regione è divenuta ormai momento essenziale di snodo tra istituzioni centrali ed esigenze, problemi e prospettive delle comunità locali: essa rappresenta il momento in cui i diversi interessi si contemperano vicendevolmente e garantiscono una gestione del territorio in effettiva armonia con gli interessi locali pur nel quadro di una complessiva programmazione degli interventi e delle scelte generali dello Stato.

La nostra proposta di legge si muove in coerenza con queste idee e ne costitui-

sce la rigorosa applicazione sotto l'aspetto normativo.

Le funzioni amministrative oggi esercitate dall'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso sono trasferite alle regioni interessate, che le esercitano in forma consortile. Il consorzio fra le due regioni appare infatti la migliore soluzione possibile, capace di garantire allo stesso tempo da un lato l'autonomia regionale, dall'altro l'unitarietà della gestione e la conseguenziale piena e completa tutela della regione da un punto di vista faunistico e paesaggistico.

Il personale del disciolto ente transiterà nei ruoli regionali e sarà, presumibilmente, impiegato ed utilizzato nel nuovo ente gestore.

Queste le linee e i fini della proposta, che si presenta aperta al contributo e allo stimolo delle altre forze politiche. Si tratterà ora di saggiare quali effettivamente sono le forze regionalistiche presenti in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono trasferiti alle regioni Valle d'Aosta e Piemonte, per quanto di loro competenza territoriale, le funzioni amministrative esercitate dall'Ente parco nazionale del Gran Paradiso ai sensi del regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

La gestione amministrativa del parco è attribuita alle regioni interessate, che possono provvedervi anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I beni compresi nell'area del parco facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato sono trasferiti rispettivamente al demanio o al patrimonio indisponibile delle regioni nell'ambito dei rispettivi confini territoriali.

ART. 2.

L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso è sciolto.

Il patrimonio immobiliare è trasferito al patrimonio indisponibile delle regioni Valle d'Aosta e Piemonte nell'ambito del rispettivo territorio. I beni mobili sono attribuiti in parti uguali alle regioni stesse o, in caso di costituzione del consorzio, a quest'ultimo.

Il personale dell'ente transita nei ruoli regionali previa salvaguardia delle singole posizioni giuridiche ed economiche conseguite.

ART. 3.

Le regioni Piemonte e Valle d'Aosta provvedono, ciascuna per la parte di propria competenza territoriale, a determi-

nare le zone in cui sono ammesse, singolarmente e promiscuamente, le attività turistiche, agricole e silvopastorali, stabilendone al tempo stesso i limiti.

L'esercizio delle predette attività avviene sotto il controllo degli organi definiti nelle rispettive leggi regionali.

ART. 4.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione.

Per quanto non disposto dalla presente legge, provvedono con proprie norme le regioni Valle d'Aosta e Piemonte previa reciproca consultazione allo scopo di coordinare l'attuazione in relazione ai princìpi fondamentali stabiliti da leggi statali o da obblighi internazionali in materia di parchi nazionali.

ART. 5.

Alle regioni Valle d'Aosta e alla regione Piemonte è attribuita annualmente in misura proporzionale alla estensione dell'area del parco ricadente nel proprio territorio lo stanziamento iscritto nel bilancio dello Stato a titolo di contributo all'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.